Deliberazione della Giunta esecutiva n. 149 di data 25 novembre 2013.

Oggetto:

Progetto per la realizzazione di un invaso a cielo aperto per lo stoccaggio d'acqua ad uso innevamento programmato in loc. Montagnoli, in parte ricadente nel territorio del Parco Naturale Adamello Brenta, in area sciabile, sulle ppp.ff. 5/1, 10/2, 11/1, 27/1, 27/10, 27/16, 27/59 e 27/85 in C.C. Ragoli 2^ parte. Autorizzazione in deroga del progetto per la parte dell'opera rientrante all'interno del territorio del Parco Naturale Adamello Brenta.

Richiedente : Società Funivie di Madonna di Campiglio spa.

Con nota prot. n. 5845, di data 9 ottobre 2013 (prot. nostro n. 5040/V/10 dd. 10 ottobre 2013) il Comune di Ragoli ha chiesto al Parco di attivare la procedura di deroga per il progetto per la realizzazione di un invaso a cielo aperto per lo stoccaggio d'acqua ad uso innevamento programmato in loc. Montagnoli sulle ppp.ff. 5/1, 10/2, 11/1, 27/1, 27/10, 27/16, 27/59 e 27/85 in C.C. Ragoli 2^ parte. Con la stessa nota il Comune ha trasmesso copie del progetto in oggetto. L'elenco dei elaborati trasmessi sono indicati nell' allegato A) "Elenco Elaborati" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il progetto in esame riguarda la realizzazione, da parte della Società Funivie di Madonna di Campiglio, di un invaso a cielo aperto per lo stoccaggio d'acqua ad uso innevamento programmato in località Montagnoli a Madonna di Campiglio in C.C. Ragoli II nel Comune di Ragoli al fine di risolvere definitivamente l'annoso problema della carenza d'acqua per la produzione di neve nel comprensorio sciistico di Madonna di Campiglio.

Il progetto ricade per circa il 40% del bacino all'interno dei confini del Parco naturale Adamello Brenta, ed è collocato a cavallo del confine dell'area protetta. L'area in esame era esterna al perimetro del parco fino al 2003 e solo con la Variante al PUP 2000 (l.p. 7 agosto 2003, n. 7) è rientrata a far parte del PNAB all'interno del processi di ridefinizione di dettaglio del confine .

Gli interventi previsti in area a Parco ricadono nella zona C - Riserve Controllate che comprendono anche gli areali del Parco entro cui sono racchiuse le zone attrezzate per gli sport invernali con particolare riguardo allo sci da discesa e da fondo, sia esistenti che di progetto, rientrando inoltre nelle "aree sciabili".

L'altro 60% del realizzando bacino è esterno al perimetro del parco e dal punto di vista urbanistico si rapporta col Piano Regolatore Generale del Comune di Ragoli rispetto al quale risulta conforme, all'interno di un'area classificata come "Area a bosco" alla quale si sovrappone il cartiglio delle "Aree sciabili".

L'opera in oggetto:

- ✓ contrasta con le Norme di Attuazione Piano di Parco (approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 2595 di data 19/11/2009), e precisamente con l'art. 19.10: "E' vietata la realizzazione di bacini di accumulo idrico a cielo aperto ai fini dell'innevamento artificiale.";
- ✓ risulta conforme per quanto attiene la parte di intervento ricadente fuori dei confini del Parco Naturale Adamello-Brenta nel territorio del Comune di Ragoli;
- √ è tra quella dichiarate a interesse pubblico ai fini dell'esercizio dei poteri di deroga, ai sensi dell'allegato A del D.P.P. n. 18-50/Leg dd. 13 luglio 2010 e in attuazione dell'articolo 112 della L.P. 4 marzo 2008 e s. m.

La deroga in esame riguarda esclusivamente la parte del progetto rientrante nel territorio del Parco Naturale Adamello Brenta classificata area sciabile.

La disciplina della deroga è regolata dalla legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e s.m. (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), ed in particolare i seguenti articoli:

- a) articolo 112;
- b) articolo 37, comma 3 bis, riguardante disposizioni di coordinamento con la L.P. 23 maggio 2007 n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette);

I testi degli articoli sono inseriti nell'allegato b): "Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 disciplina deroga" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Visto le Norme di Attuazione del Piano del Parco (approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2595 di data 19/11/2009) e in particolare l'articolo 2.5. che prevede "dall'entrata in vigore del PdP, cessano di avere efficacia gli strumenti urbanistici vigenti di grado subordinato al Piano Urbanistico provinciale" e che, pertanto, ai fini dell'ottenimento della concessione edilizia, qualsiasi opera deve risultare conforme al PdP e l'articolo 37.2 delle medesime Norme di attuazione che prevedono che "per il tramite dei Programmi annuali di gestione si può eccezionalmente derogare alle indicazioni del PdP solo per interventi relativi ad opere pubbliche o di interesse pubblico nei casi e con le modalità di Legge".

Esaminati attentamente gli elaborati progettuali in atti che restano depositati presso l'Ufficio Tecnico Ambientale del Parco

## Considerato che:

l'opera contrasta con gli articoli sopra citati delle Norme di Attuazione della Variante 2009 al Piano di Parco con contrasto di destinazione di zona, la procedura di deroga si conclude con la deliberazione della Giunta provinciale che rilascia il nulla osta ai sensi dell'art. 112 comma 4 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e ss.mm.;

- nella conferenza dei servizi istruttoria di data 18 aprile 2012 relativa alla procedura di Impatto Ambientale si evidenza che:
  - a) il Parco ha fortemente proposto una soluzione alternativa, conforme alle Norme vigenti del Piano del Parco, che prevedeva l'utilizzo del sopralzo del Lago Ritort (innalzamento artificiale di circa 2 mt realizzato negli anni '60) come riserva di acqua per le esigenze della Società Funivie senza consumo di territorio e con rispetto della riserva naturale di acqua del lago.
  - b) il Dirigente del Servizio Valutazione Ambientale dava una interpretazione restrittiva della norma di riferimento del PGUAP sostenendo di fatto l'inammissibilità giuridica della proposta del Parco;
- nella Variante al Programma annuale di Gestione 2012, approvata con deliberazione della Giunta provinciale 8 giugno 2012, n. 1162, tenuto conto dell'interpretazione Dirigente del Servizio Valutazione Ambientale, è stata inserita la proposta di deroga relativa al progetto per la realizzazione di un invaso a cielo aperto per lo stoccaggio d'acqua ad uso innevamento programmato in loc. Montagnoli sulle ppp.ff. 5/1, 10/2, 11/1, 27/1, 27/10, 27/16, 27/59 e 27/85 in C.C. Ragoli 2^ parte. Veniva inoltre incaricata la Giunta esecutiva di svolgere, prima dell'ulteriore autorizzazione definitiva in deroga, tutti gli ulteriori approfondimenti necessari per valutare e promuovere la soluzione alternativa consistente nell'utilizzo dell'acqua del sopralzo del Lago Ritort, cosi come già evidenziato dal Parco all'interno della procedura VIA, ritenendo non condivisibile l'interpretazione restrittiva del Dirigente Servizio Valutazione Ambientale;
- con deliberazione n. 63 di data 22 maggio 2012, conclusiva rispetto alla procedura VIA, la Giunta Esecutiva ribadiva la propria posizione, coerente con quanto contenuto nella variante al PAG 2012 sostenendo decisamente, e con motivazioni e richiami a precedenti atti autorizzatori rilasciati a livello provinciale, la soluzione Ritort;
- in data 11 luglio 2012 il Consiglio della Provincia autonoma di Trento ha approvato la Mozione n. 138 avente ad oggetto "Innevamento artificiale a Madonna di Campiglio", con la quale si impegna la Giunta provinciale a riconsiderare dimensioni e caratteristiche tecniche dell'opera, valutando inoltre, con la società Funivie Madonna di Campiglio e con il Parco Naturale Adamello-Brenta, soluzioni alternative;
- con deliberazione n. 2744 di data 14 dicembre 2012, la Giunta provinciale ha espresso valutazione positiva con prescrizioni in ordine alla compatibilità ambientale del progetto definitivo denominato "Invaso a cielo aperto per lo stoccaggio d'acqua ad uso innevamento programmatico in località Montagnoli" nel comune di Ragoli, proposto dalla Funivie Madonna di Campiglio s.p.a in conformità al parere favorevole con prescrizioni espresso dal Comitato provinciale per l'ambiente con verbali di deliberazione n. 6/2012 di data 20 giugno 2012 e n. 31/2012 di data 3 dicembre 2012".

La valutazione d'impatto ambientale ricomprende anche:

 la valutazione d'incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche;

- l'autorizzazione paesaggistica, necessaria per procedere alla deroga;
   in data 30 settembre 2013, ai sensi della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7. (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci) e s.m, si è tenuta la Conferenza di servizi decisoria presso il Servizio Turismo avente ad oggetto "Assenso preliminare per la realizzazione di un invaso a cielo aperto per lo stoccaggio d'acqua ad uso innevamento programmato in località Montagnoli ed allargamento e sistemazione delle piste da sci denominate "Fortini" e "Diretta Spinale" nella stazione sciistica di Madonna di Campiglio", la quale ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di assenso preliminare
- nella seduta dd. 07.10.2013 con il verbale n. 9 voto n. 1 la Commissione Edilizia Comunale del Comune di Ragoli ha espresso il seguente parere di seguito riportato:

per la realizzazione delle opere;

- "CONSIDERATO CHE IL PROGETTO PROPOSTO RICADE IN DUE DISTINTE ZONE E PIÙ PRECISAMENTE PER CIRCA METÀ DELLA SUPERFICIE IN "AREA SCIABILE F1.5" (ART. 44 DELLE N. T. A.) + "AREA A BOSCO E5" (IN TRASPARENZA) E PER LA PARTE RESTANTE IN "PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA P1" (ART. 9 DELLE N. T. A.).
  LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE:
  - RISCONTRA CHE LE OPERE PROGETTATE RICADENTI NEL PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA, CONTRASTANO CON LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI PARCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 2595 DEL 19 NOVEMBRE 2010, ED ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI DEROGA EX ART. 37 COMMA 3BIS DELLA L.P. 04.03.2008 N. 1 E ART. 53 DELLE N.T.A. DEL PRG.
  - PER LE OPERE PROGETTATE RICADENTI IN "AREA SCIABILE F1.5" (ART. 44 DELLE N. T. A.) E IN "AREA A BOSCO E5" (IN TRASPARENZA\_ART. 36 DELLE N. T. A.): ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.: OMISSIS 2^ PARTE"
- il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia autonoma di Trento, con nota prot. n. S013/2013/604196/18.2.4 di data 6 novembre 2013, ai sensi dell'art. 37 comma 3 bis della L.P. 1/2008, ha rilasciato parere favorevole all'intervento subordinato alle prescrizioni fissate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2744 di data 14 dicembre 2012;
- in data 5 settembre 2013 la Comunità delle Regole Spinale Manez. proprietaria del terreno ove verranno ad insistere le opere di che trattasi, autorizzava con deliberazione n. 32 dell'Assemblea Generale e concedeva alla Società Funivie Madonna di Campiglio spa un diritto di superficie per la realizzazione dell'invaso dal 01 ottobre 2013 al 31 maggio 2052;
- ai sensi dell'art. 112, comma 3 della legge provinciale 4 marzo 2008, n.
   1 e ss.mm., la domanda di deroga è stata pubblicata all'Albo del Parco Naturale Adamello Brenta, dal 14 ottobre 2013 al 23 novembre 2013, con la possibilità per terzi di consultare il progetto presso l'Ufficio Tecnico Ambientale del Parco e presentare eventuali osservazioni;

 in tale periodo di pubblicazione sono pervenute 44 osservazioni relativa al progetto. Le copie delle osservazioni pervenute sono inserite in ordine cronologico nell' allegato C) "Osservazioni Pervenute" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

La Giunta esecutiva del Parco a conclusione del lungo e travagliato procedimento non puo' che rilevare quanto segue:

è stata data completa attuazione all'incarico avuto dal Comitato di gestione in sede di approvazione della variante al PAG 2012, è stata infatti fortemente portata avanti la proposta alternativa denominata "sopralzo lago di Ritort" giustificando in tutte le sedi istituzionali e non, la validità giuridica operativa ed economica della proposta. Non può inoltre la Giunta non rilevare come da parte di tutti i Servizi provinciali competenti e da parte del MUSE, incaricato a seguito della mozione n. 138/2012 del Consiglio provinciale, siano stati espressi pareri negativi o sostanzialmente negativi alla proposta Ritort, come risulta anche dalle premesse della deliberazione della Giunta provinciale n. 2744 di data 14 dicembre 2012 sotto riportate:

"Per quanto riguarda le alternative, lo studio d'impatto ambientale indica alcune ipotesi localizzative per la realizzazione di un bacino di stoccaggio per l'innevamento, che sono state individuate e valutate ma escluse per motivi di carattere tecnico o ambientale. Il Parco Adamello-Brenta, nell'espressione del parere di competenza, ha richiesto che venga valutata, quale soluzione alternativa alla realizzazione del bacino, l'ipotesi di captazione diretta dal lago Ritorto. A sostegno di tale soluzione alternativa, l'Ente Parco rileva che il lago Ritorto, pur di origine naturale, è stato artificializzato negli anni 50/60 del secolo scorso, a fini di utilizzo idroelettrico, mediante il rialzo della quota d'invaso di circa 2 metri realizzato per mezzo di un terrapieno rinforzato, e propone quindi l'utilizzo disciplinato del sovralzo del lago.

In relazione a tale soluzione si richiama peraltro quanto previsto dall'art. 9 delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, che consente prelievi d'acqua dai laghi posti oltre la quota di 1.500 m slm esclusivamente per l'approvvigionamento di strutture esistenti in loco e in ogni caso qualora non comportino decremento dei livelli idrometrici e non vadano a detrimento della qualità del lago e degli ecosistemi da esso alimentati.

In merito a tale ipotesi in sede di Comitato provinciale per l'ambiente, nella seduta del 20 giugno 2012, si è svolta un'ampia e articolata discussione, nella quale si è ribadita l'assoluta priorità di preservare le acque dei laghi alpini.

Nel corso dell'approfondimento istruttorio sono state riesaminate dal gruppo di lavoro le possibili alternative localizzative per la realizzazione di un bacino di accumulo. Le cinque aree individuate e valutate (Campo Carlo Magno, Malga Zeledria, Laghetto in zona Fiocco di Neve, Lago Spinale, Malga di Boch) sono state tutte escluse o per motivi legati alla conformazione del sito, che consentirebbe un volume di stoccaggio eccessivamente limitato, o per l'elevato pregio paesaggistico-ambientale, o per entrambe le ragioni. Si evidenzia inoltre che tali aree rientrano tutte nell'ambito del Parco naturale Adamello Brenta, tranne il sito di Campo Carlo Magno, che presenta una morfologia non adatta e si

trova in fondovalle, comportando un bilancio energetico rilevante per le necessità di pompaggio.

In sintesi, sono stati confermati gli esiti della prima fase istruttoria, in quanto l'ambito territoriale non offre siti idonei oltre a quello di progetto. L'alternativa costituita dal prelievo dal lago Ritorto è stata oggetto di specifico approfondimento mediante uno studio scientifico del Museo delle Scienze, che ha affrontato sotto diversi aspetti le problematiche derivanti dall'ipotesi di parziale utilizzo delle acque del lago.

Lo studio prefigura i potenziali impatti sugli ecosistemi coinvolti dalla sottrazione idrica dovuta al prelievo per l'innevamento artificiale o a un'eventuale ricarica con altre acque, nell'ipotesi in cui si ritenesse non sufficiente la ricarica naturale per ricolmare il lago, e descrive in generale gli effetti sul sistema lago-emissario. Inoltre, l'approfondimento valuta dettagliatamente il valore naturalistico, l'integrità ecologica e la qualità ambientale dell'emissario del lago.

Le analisi ecologiche hanno dimostrato che accentuate variazioni di livello causano chiari effetti negativi sulla micro- e macro- flora e fauna delle fasce litorali oltre che importanti impatti sul funzionamento complessivo di questi ecosistemi di alta montagna. Da una caratterizzazione naturalistica e limnologica del lago Ritorto, risulta che, nonostante il trascorso utilizzo per scopi idroelettrici, il lago presenta tuttora caratteristiche di elevata integrità e di elevato pregio naturalistico per i seguenti aspetti: valori molto contenuti dei nutrienti; diatomee litorali presenti con la tipica microflora di elevato interesse scientifico degli ambienti d'alta quota; zoobenthos con prevalenza di specie tipiche di laghi, torrenti e sorgenti d'alta quota; chiara vocazione a ospitare il salmerino alpino. Dallo studio emerge che la notevole integrità ecologica e il pregio naturalistico che caratterizzano il lago Ritorto e il suo emissario, rio Colarin, verrebbero compromessi dall'utilizzo di acqua per l'innevamento artificiale.

L'analisi idraulico-idrologica dimostra che il lago Ritorto recupererebbe il volume spillato per il primo innevamento solo al disgelo e che il reintegro idrico del lago verrebbe ulteriormente ritardato dalla necessità di un rilascio minimo nell'emissario (in ogni caso a rischio di impatti quali piena prolungata e disseccamento). Questo dato porta a ritenere necessario il reintegro idrico del lago con acqua pompata dal Sarca di Nambino. Le analisi idrochimiche hanno evidenziato che, sebbene la qualità chimica e biologica del Sarca di Nambino risulti essere buona in termini assoluti, è modesta rispetto alle condizioni di notevole integrità ecologica e valore naturalistico del lago Ritorto e del suo emissario. Si è inoltre rilevata l'influenza negativa del continuo inoculo, con l'acqua per il reintegro idrico, di microrganismi alloctoni nel lago Ritorto.

Come evidenziato nelle conclusioni dello studio, le considerazioni sopra riferite, valutate nel loro complesso, portano a ritenere sconsigliabile l'utilizzo di acqua del lago Ritorto per l'innevamento artificiale."

La Giunta prende atto delle determinazioni favorevoli della Giunta provinciale in materia di VIA e dell'autorizzazione della proprietaria Comunità delle Regole Spinale Manez.

La Giunta rileva che l'opera di che trattasi ricade in ampia parte su terreno esterno alla perimetrazione del Parco e non può sottrarsi dal rilevare il fatto che detta parte di opera risulta conforme con gli strumenti urbanistici del Comune di Ragoli, Comune che in più occasioni ha manifestato il proprio assenso all'esecuzione dell'intervento medesimo.

La Giunta, conformemente a quanto espresso dal Comitato di gestione in sede di approvazione della variante al PAG 2012 assume la decisione, che si andrà a concretizzare con la presente deliberazione nel convincimento, peraltro comune a tutti i soggetti istituzionale coinvolti nella VIA, che l'opera risulti necessaria al fine di far fronte e risolvere definitivamente l'annoso problema della carenza d'acqua per la produzione di neve nel comprensorio sciistico di Madonna di Campiglio.

Si propone quindi di autorizzare, per la parte dell'opera rientrante all'interno del territorio del Parco Naturale Adamello Brenta, per le motivazioni sopraccitate, la realizzazione di un invaso a cielo aperto per lo stoccaggio d'acqua ad uso innevamento programmato in loc. Montagnoli sulle ppp.ff. 5/1, 10/2, 11/1, 27/1, 27/10, 27/16, 27/59 e 27/85 in C.C. Ragoli 2^ parte, secondo quanto previsto dal progetto depositato, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 37 comma 3 bis, e 112 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e ss.mm.

Si propone altresì di subordinare l'autorizzazione al recepimento delle prescrizioni stabilite dal Comitato provinciale per l'ambiente con verbali di deliberazione n. 6/2012 di data 20 giugno 2012 e n. 31/2012 di data 3 dicembre 2012, demandando all'organo titolato al rilascio della Concessione edilizia in deroga, la loro verifica.

Si propone inoltre di non accogliere le osservazioni pervenute in base alle motivazioni che sono specificate nella tabella riassuntiva presente nell'allegato c) "Osservazioni Pervenute" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di trasmettere le stesse per quanto di competenza alla Provincia di Trento ai sensi dell'art. 112 comma 4 della LP 1/2008.

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA ESECUTIVA

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 27 dicembre 2012, n. 2987, che approva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, il bilancio pluriennale 2013 – 2015, il Programma annuale di gestione 2013, nonché l'aggiornamento del Programma pluriennale 2011-2015 del Parco Adamello - Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n. 1176, che approva l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio

- finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015 dell'Ente Parco Adamello Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n. 1177, che approva la Variante al programma annuale di gestione 2013 del Parco Adamello - Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n. 176, che approva il "Regolamento di attuazione del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzione di gestione" del Parco Adamello - Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2595 di data 19 novembre 2009 che approva la variante 2009 al Piano di Parco;
- vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e ss.mm. (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) e il suo regolamento approvato con D.P.P. n. 18-50/Leg. di data 13 luglio 2010;
- vista la legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e s.m., ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg.;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modifiche;
- visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)";
- vista l'autorizzazione della proprietaria Comunità delle Regole Spinale Manez rilasciata con deliberazione n. 35 di data 5 settembre 2013 della Assemblea Generale;
- con n. 5 voti favorevoli (Presidente Caola Antonio e Assessori Masè Gilberto, Gusmerotti Roberto, Ghezzi Giovanni, Rambaldini Ivano) e n. 3 contrari (Vice Presidente Pezzi Ivano e Assessori Pozza Rodolfo, Scrosati Giuseppe) espressi nelle forme di legge;

## delibera

- 1) di autorizzare, per la parte dell'opera rientrante all'interno del territorio del Parco Naturale Adamello Brenta, per le motivazioni meglio esplicate in premessa, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 37 comma 3 bis e 112 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e ss.mm., il progetto per la realizzazione di un invaso a cielo aperto per lo stoccaggio d'acqua ad uso innevamento programmato in loc. Montagnoli sulle ppp.ff. 5/1, 10/2, 11/1, 27/1, 27/10, 27/16, 27/59 e 27/85 in C.C. Ragoli 2^ parte, in deroga al Piano del Parco e precisamente dell'articoli 19.10 delle Norme di Attuazione della Variante 2009, secondo quanto previsto dal progetto;
- 2) di subordinare l'autorizzazione al recepimento delle prescrizioni stabilite dal Comitato provinciale per l'ambiente con verbali di deliberazione n. 6/2012 di data 20 giugno 2012 e n. 31/2012 di data 3 dicembre 2012, demandando all'organo titolato al rilascio della Concessione edilizia in deroga, la loro verifica;

- 3) di dare atto che:
  - fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti allegati:
    - A) "Elenco Elaborati";
    - B) estratto art 112 e 37.3 bis "Legge 4 marzo 2008, n. 1 disciplina deroga";
    - C) "Osservazioni Pervenute";
  - gli elaborati progettuali e i pareri in atti restano depositati presso l'Ufficio Tecnico Ambientale del Parco;
  - l'opera risolve definitivamente l'annoso problema della carenza d'acqua per la produzione di neve nel comprensorio sciistico di Madonna di Campiglio;
  - l'impossibilità di individuare soluzione alternative all'invaso in oggetto come risulta dalle premesse della deliberazione della Giunta provinciale n. 2744 di data 14 dicembre 2012;
  - il procedimento in oggetto si conclude con il rilascio del nulla osta alla deroga da parte della Giunta provinciale tramite propria deliberazione e della Concessione Edilizia in deroga da parte del Comune di Ragoli;
  - a tutt'oggi, è arrivata agli uffici del Parco sono pervenute 44 osservazioni relativa al progetto. Le copie delle osservazioni pervenute sono inserite in ordine cronologico nell' allegato C) "Osservazioni Pervenute";
- 4) di non accogliere le osservazioni pervenute in base alle motivazioni che sono specificate nella tabella riassuntiva presente nell'allegato c) "Osservazioni Pervenute" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di trasmettere le osservazioni medesime alla Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell'art.112 comma 4 della LP 1/2008;
- 5) di trasmettere copia del presente provvedimento:
  - al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia autonoma di Trento per il rilascio del nulla osta da parte della Giunta provinciale;
  - alla Funivie Madonna di Campiglio s.p.a;
  - al Comune di Ragoli;
- 6) di dare atto che contro il presente provvedimento, sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - a) opposizione alla Giunta esecutiva, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi della legge provinciale n. 23/1992;
  - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Adunanza chiusa ad ore 20.30.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario f.to dott. Roberto Zoanetti Il Presidente f.to Antonio Caola

RZ/ad